



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

*Liceo Scientifico Linguistico Statale "Paolo Giovio"*

Via Pasquale Paoli, 28 - 22100 Como

Tel. 031.507161 - C.F./P.IVA 80018260135 - Cod.Mecc. COPS030001

E-mail: [cops030001@istruzione.it](mailto:cops030001@istruzione.it) - PEC: [cops030001@pec.istruzione.it](mailto:cops030001@pec.istruzione.it) - Sito web: [www.liceogiovio.edu.it](http://www.liceogiovio.edu.it)

Circolare N. 2 /2025

Como, 03.09.2025

Ai DOCENTI  
Agli/Alle STUDENTI/STUDENTESSE  
Ai GENITORI/Esercenti responsabilità genitoriale  
Alla DSGA  
Al PERSONALE ATA  
All'RSPP d'Istituto

Sito Web - Comunicazioni

**OGGETTO: Disposizioni del dirigente scolastico sulla vigilanza e sorveglianza sugli studenti e sicurezza e salute a scuola. Anno scolastico 2025/2026.**

Al fine di favorire il sicuro, corretto e positivo svolgimento delle lezioni, delle attività scolastiche, dei progetti e delle attività previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa, si impartiscono le seguenti disposizioni del dirigente scolastico, in materia di vigilanza e sorveglianza sugli studenti per fornire misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi, conseguenti a negligenze sulla vigilanza e sulla normativa in merito alla sicurezza e la salute a scuola.

Per i collaboratori scolastici e il personale ATA, le presenti direttive integrano e completano quanto a loro indirizzato con specifiche disposizioni di servizio, dal dirigente scolastico e dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

**Premessa e riferimenti normativi**

La vigilanza sugli studenti è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il dirigente scolastico. Al dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli studenti, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli studenti.

Fra gli obblighi di servizio del personale scolastico vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono ad esso affidati, obbligo imposto dall'art. 2048, comma 2 del Codice civile (...I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza), ma anche dall'art. 2047 c.c. (in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza del l'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto).

Quindi la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli studenti compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, con la propria condotta, da loro coetanei, da altre persone ovvero da fatti non "umani" (Cass. 1995 n. 8390).

Altra cosa sono gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza sui luoghi di lavoro e che creano obblighi giuridici per l'Amministrazione a prescindere dall'età degli studenti. *L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non possono essere rispettati contemporaneamente, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza* (Corte Conti, sez. 1, 24.9.1984, n. 172). *Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso ad esempio in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull'incolumità dello studente dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri.*



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Liceo Scientifico Linguistico Statale "Paolo Giovio"

Via Pasquale Paoli, 28 - 22100 Como

Tel. 031.507161 - C.F./P.IVA 80018260135 - Cod.Mecc. COPS030001

E-mail: [cops030001@istruzione.it](mailto:cops030001@istruzione.it) - PEC: [cops030001@pec.istruzione.it](mailto:cops030001@pec.istruzione.it) - Sito web: [www.liceogiovio.edu.it](http://www.liceogiovio.edu.it)

### Misure organizzative da osservare che consentono la corretta e responsabile vigilanza sugli studenti

#### 1. Norme di carattere generale.

Soggetti coinvolti: i docenti, gli studenti, i genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e gli affidatari, i collaboratori scolastici, gli aiutanti tecnici e i visitatori.

- ✓ *Il quadro normativo e i profili di responsabilità del personale docente, del personale ATA, dei genitori e degli studenti suggeriscono la diligente applicazione della normativa in materia e delle misure organizzative riportate nella presente direttiva.*
- ✓ *Le norme riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione. Per il rispetto delle regole sono responsabili i docenti e i collaboratori scolastici in servizio.*
- ✓ *Agli studenti, al personale docente e ATA tutto ed ai visitatori o persone occasionalmente presenti a scuola, è vietato correre, spingersi e urtarsi durante i loro spostamenti all'interno della scuola, che deve sempre avvenire in modo ordinato. Essi devono mantenere un comportamento corretto e mai arrecare danno a se stessi, a terzi ed alle cose.*
- ✓ *Durante il tempo delle attività didattiche e durante lo spostamento degli studenti, i docenti si assicureranno che tutto avvenga in totale sicurezza e in modo ordinato.*
- ✓ *Negli spostamenti che presuppongono l'uso delle scale interne la scuola, gli studenti e il personale docente e ATA, così come i visitatori e gli operai e i tecnici delle ditte di manutenzione, sono obbligati a tenersi lontano dall'affaccio sui corrimani delle ringhiere.*
- ✓ *Gli studenti avranno un comportamento corretto nei confronti dei pari, dei docenti, del personale ausiliario e ATA in generale, e delle eventuali altre persone presenti nella scuola a qualsiasi titolo.*
- ✓ *Gli studenti avranno rispetto per le strutture, le attrezzature, le suppellettili e gli arredi scolastici, nonché degli spazi che vanno mantenuti puliti ed in ordine.*
- ✓ *Agli studenti è fatto assoluto divieto di spostarsi all'interno della scuola senza permesso e/o correndo e/o operando e muovendosi in modo da arrecare danno a se stessi, a terzi e alle cose.*
- ✓ *Non è consentito l'accesso a qualsiasi dei locali della scuola se davanti all'ingresso vi è esposto il cartello che indica che il pavimento è bagnato o si segnala un pericolo o un qualsiasi divieto.*
- ✓ *Per motivi di sicurezza, di riservatezza e assicurativi le persone estranee alla scuola possono accedere agli uffici di segreteria e presidenza solo negli orari previsti e per il tempo limitato al disbrigo di pratiche; non possono invece accedere alle zone frequentate dagli studenti, salvo che per attività programmate e autorizzate dagli organi collegiali. I genitori degli studenti, oltre che agli Uffici, possono normalmente accedere alle aree riservate a eventuali colloqui con i docenti. È consentito l'accesso ai locali dell'Istituto al personale medico e paramedico, ai vigili del fuoco e alle persone autorizzate dagli organi collegiali.*
- ✓ *Durante il tragitto di spostamento all'interno della scuola e delle sue pertinenze – palestra, laboratori, aule, aule speciali e viceversa, giardino, cortile ecc. - la vigilanza è affidata al docente e al collaboratore scolastico di turno.*
- ✓ *Gli studenti sono tenuti ad essere presenti in aula dall'inizio delle lezioni e durante il cambio degli insegnanti non devono riversarsi nei corridoi, ma attendere in aula l'arrivo del docente.*
- ✓ *Salvo che nei casi specificamente autorizzati dal Dirigente Scolastico, agli studenti è vietato trattenersi nei locali e nelle pertinenze tutte della scuola dopo la fine delle lezioni e delle attività programmate dai docenti e gli organismi collegiali.*
- ✓ *Chiunque operi all'interno dell'istituto è tenuto al massimo rispetto per le persone, gli ambienti e gli arredi. I danni arrecati vanno risarciti. Ogni classe si impegna a mantenere la propria aula e le aule comuni in condizioni di ordine, di decoro e di efficienza. L'Istituto non è responsabile per eventuali furti o smarrimenti di oggetti personali.*
- ✓ *La scuola non si assume l'onere né la responsabilità di vigilanza e sorveglianza degli studenti che arrivino a scuola anticipatamente rispetto all'orario di ingresso stabilito prima dell'inizio delle lezioni, o che sostino all'uscita, dopo l'orario scolastico, negli spazi di pertinenza della scuola o nelle immediate vicinanze.*



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

*Liceo Scientifico Linguistico Statale "Paolo Giovio"*

Via Pasquale Paoli, 28 - 22100 Como

Tel. 031.507161 - C.F./P.IVA 80018260135 - Cod.Mecc. COPS030001

E-mail: [cops030001@istruzione.it](mailto:cops030001@istruzione.it) - PEC: [cops030001@pec.istruzione.it](mailto:cops030001@pec.istruzione.it) - Sito web: [www.liceogiovio.edu.it](http://www.liceogiovio.edu.it)

- ✓ *Per gli studenti (e per il personale docente e ATA), esiste, per eventuali infortuni e/o episodi riferiti alla responsabilità civile degli studenti, la copertura assicurativa che è garantita con contratto stipulato tra la scuola e la Compagnia di assicurazione appositamente individuata.*
- ✓ *La sorveglianza degli ascensori, delle scale, degli ingressi e degli atri è affidata ai collaboratori scolastici.*
- ✓ *Agli studenti non è permesso di uscire dall'aula/palestra/laboratorio/aula speciale prima della fine della lezione, salvo in casi eccezionali e per un tempo limitato, ma devono essere sempre autorizzati dal docente in servizio durante la loro ora di lezione e/o supplenza. Agli studenti non è consentito allontanarsi dalle aule o dai luoghi in cui si sta svolgendo la lezione durante il cambio dell'ora o in assenza del docente. Non è mai consentita l'uscita di più di uno studente alla volta dall'aula, tranne che in situazioni specificamente autorizzate dal docente.*
- ✓ *I collaboratori scolastici, nei momenti critici dell'entrata al mattino e dell'uscita alla fine delle lezioni degli studenti, del cambio orario e dell'intervallo, devono trovarsi nei punti della scuola loro assegnati per la vigilanza.*
- ✓ *Gli studenti non devono mai rimanere senza vigilanza e sorveglianza: qualora il docente, durante l'espletamento dell'attività didattica, abbia necessità di abbandonare temporaneamente l'aula/la palestra/il laboratorio/l'aula speciale, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico collocato nelle postazioni lungo i corridoi o nei luoghi vicini a dove si svolgono le lezioni di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.*
- ✓ *È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più studenti, poiché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza.*
- ✓ *In caso di comportamenti degli studenti di rilevanza disciplinare, è opportuno annotare i fatti sul registro del docente e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il Dirigente Scolastico o la Vicepresidenza al termine dell'ora di lezione.*
- ✓ *I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.*
- ✓ *Le assemblee degli studenti vanno considerate attività scolastiche a tutti gli effetti. In caso di assemblea d'Istituto svolta all'interno dei locali della scuola, il D.S. comunica, con apposita circolare, l'orario stabilito e gli studenti si recheranno nei locali destinati ad accogliere le attività previste per lo svolgimento dell'assemblea. Gli insegnanti in servizio in quella mattinata partecipano allo svolgimento dei lavori dell'assemblea. In caso di fattori che turbino gravemente il regolare andamento dell'assemblea che possono pregiudicare la sicurezza degli allievi, Docenti e personale ATA presenti sono tenuti a segnalare nonché a intervenire tempestivamente per la immediata comunicazione al Dirigente per l'eventuale sospensione dell'assemblea stessa.*
- ✓ *La figura del "preposto" (i cui doveri sono indicati nell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., Testo Unico sulla sicurezza) è ricoperta dal docente, nelle ore di lezione.*
- ✓ *Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce delle Nota MIM n. 107190 del 19.12.22, n. 3392 del 16.06.2025, dal Regolamento e-policy di Istituto. Si ricorda che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione. Nei locali scolastici, in base alle norme vigenti sopra richiamate, vige in generale il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari di qualsiasi tipo durante le lezioni, se non ne sia previsto l'uso concordato con il docente per finalità inclusive, didattiche e formative. E' severamente vietato dalla legge riprendere o registrare durante le lezioni docenti ed studenti; ogni infrazione ricadrà sotto la diretta responsabilità dei trasgressori. Si invitano i docenti tutti a trattare con i propri studenti, nell'ambito della fondamentale educazione alla cultura e della legalità, la delicata tematica dell'uso dei dispositivi elettronici e della registrazione e divulgazione di immagini, video, tracce audio, evidenziando la gravità di condotte troppo spesso percepite dagli adolescenti come ordinarie e le implicazioni di responsabilità civile e penale connesse all'uso improprio dei moderni apparecchi multifunzione. L'uso dei tablet, senza connessione a internet e previo controllo da parte dei docenti di classe, possono essere utilizzati su richiesta motivata previa autorizzazione da parte del DS, sentito il parere del Consiglio di Classe; l'uso del tablet può essere revocato per comprovati motivi in qualsiasi momento.*
- ✓ *Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica, intesa come vigilanza educativa. In particolare, comportamenti degli studenti, in cui si rilevino atti o tratti di bullismo, cyberbullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi*



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Liceo Scientifico Linguistico Statale "Paolo Giovio"

Via Pasquale Paoli, 28 - 22100 Como

Tel. 031.507161 - C.F./P.IVA 80018260135 - Cod.Mecc. COPS030001

E-mail: [cops030001@istruzione.it](mailto:cops030001@istruzione.it) - PEC: [cops030001@pec.istruzione.it](mailto:cops030001@pec.istruzione.it) - Sito web: [www.liceogiovio.edu.it](http://www.liceogiovio.edu.it)

*modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole, che vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante. Tali comportamenti devono comunque essere subito segnalati al Dirigente Scolastico e ai suoi Collaboratori e considerati nella loro rilevanza disciplinare.*

- ✓ *Per il divieto di fumo nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell'istituzione scolastica., si richiama quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, da quanto previsto dall'art. 4 del Decreto-legge 12.09.2013, n. 104, recepite dal Regolamento di Istituto e riportate nelle circolari del Dirigente Scolastico. Il divieto di fumo vale anche per sigarette elettroniche e similari.*
- ✓ *Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).*
- ✓ *Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, soprattutto se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.*

### **2. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica**

*Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006-2009 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli studenti, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli studenti medesimi. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli studenti della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.*

*Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".*

*Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".*

*Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).*

*La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.*

### **3. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula**

*Al fine di regolamentare l'ingresso degli studenti nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività si dispone che presso l'ingresso dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli studenti.*

*In presenza di altri collaboratori scolastici in servizio nel turno, questi vigileranno il passaggio degli studenti nei rispettivi piani o luoghi di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Detta disposizione è valida anche per tutti i docenti il cui turno di servizio comincia in una ora successiva alla prima o alla fine di una loro "ora buca".*

### **4. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti**



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

*Liceo Scientifico Linguistico Statale "Paolo Giovio"*

Via Pasquale Paoli, 28 - 22100 Como

Tel. 031.507161 - C.F./P.IVA 80018260135 - Cod.Mecc. COPS030001

E-mail: [cops030001@istruzione.it](mailto:cops030001@istruzione.it) - PEC: [cops030001@pec.istruzione.it](mailto:cops030001@pec.istruzione.it) - Sito web: [www.liceogiovio.edu.it](http://www.liceogiovio.edu.it)

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a favorire il cambio degli insegnanti.

Il docente che ha appena lasciato la classe si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli studenti dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Vicepresidenza o all'Ufficio del Dirigente Scolastico.

### **5. Vigilanza durante l'intervallo**

La vigilanza sugli studenti è regolamentata dall'art. 29, comma 5 CCNL Scuola 2006/2009, dagli art. 2047 e 2048 codice Civile.

L'obbligo di sorveglianza e vigilanza è dei docenti e dei collaboratori scolastici in servizio. La vigilanza sugli studenti durante l'intervallo deve avvenire nei luoghi preposti.

I docenti permangono negli spazi comuni secondo turni di vigilanza comunicati; il personale supplente, sia che si tratti di docente o di collaboratore scolastico, sostituisce a tutti gli effetti il personale assente nel periodo di servizio e di validità del contratto.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo sono tenuti a presidiare costantemente la propria zona di servizio, devono trovarsi nei punti della scuola loro assegnati per la vigilanza. Gli stessi provvedono anche a segnalare l'assenza dei docenti in turno al fine di consentirne la tempestiva sostituzione.

Tutto il personale della scuola in servizio, presente in Istituto durante l'intervallo, è comunque tenuto a far rispettare le norme di comportamento previste dai regolamenti.

### **6. Vigilanza durante il cambio dell'ora**

**I docenti** – Il Docente deve recarsi da un'aula all'altra nel più breve tempo possibile. Durante il cambio dell'ora di lezione dei docenti, è fatto obbligo agli allievi di rimanere in classe.

**Gli studenti** – Durante il cambio dell'ora agli studenti non è consentito di abbandonare l'aula senza il permesso del docente, né tantomeno è consentito agli stessi studenti di usare il telefono cellulare o altri dispositivi personali usati per la comunicazione, recarsi in cortile o altri luoghi della scuola, recarsi ai servizi igienici.

**I collaboratori scolastici** – Per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità, i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare e vigilare costantemente il proprio spazio e piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti e giustificate.

### **7. Vigilanza durante il tragitto dall'aula fino all'uscita dall'edificio al termine delle lezioni**

Al fine di regolamentare l'uscita degli studenti dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, si dispone che presso l'ingresso dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.

Il docente dell'ultima ora di lezione della classe vigila sull'ordinata uscita degli studenti dall'aula. Il docente il cui orario di servizio termina e coincide con l'ultima ora di lezione della classe, vigila sull'ordinata uscita degli studenti dall'aula e dalla scuola.

### **8. Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"**

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, studenti disabili/portatori di handicap grave deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o assistente e dal docente della classe coadiuvato da un collaboratore scolastico.

### **9. Procedura da attivare in caso di malore/infortunio**

La gestione degli infortuni rappresenta un processo con forte significato preventivo, fondamentale per l'attività di valutazione dei rischi e di individuazione delle relative soluzioni. In caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in aula/laboratorio/palestra/pertinenze della scuola:



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

*Liceo Scientifico Linguistico Statale "Paolo Giovio"*

Via Pasquale Paoli, 28 - 22100 Como

Tel. 031.507161 - C.F./P.IVA 80018260135 - Cod.Mecc. COPS030001

E-mail: [cops030001@istruzione.it](mailto:cops030001@istruzione.it) - PEC: [cops030001@pec.istruzione.it](mailto:cops030001@pec.istruzione.it) - Sito web: [www.liceogiovio.edu.it](http://www.liceogiovio.edu.it)

- richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- provvederà ad avvisare l'Ufficio Vicepresidenza / Presidenza / Segreteria; provvederà ad avvisare la famiglia dello studente e, se la gravità della situazione lo richiede, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (118/112);
- redigerà l'apposito modulo da consegnare in Segreteria ai fini della procedura assicurativa.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio. Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, lo studente dovrà essere accompagnato da un collaboratore scolastico. È necessario redigere la dichiarazione di infortunio anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti.

### **10. Vigilanza durante il tragitto verso le palestre, i laboratori, le aule speciali e viceversa**

Durante il tragitto verso le palestre, i laboratori, le aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente in servizio nell'ora di lezione programmata.

I docenti devono prelevare i loro studenti della loro ora di lezione dalla propria classe, secondo il loro orario di servizio in vigore e già pubblicato e riaccompagnarli nella loro stessa classe al termine della loro ora di lezione, in tempo utile per l'inizio della loro lezione successiva.

### **11. Vigilanza nelle palestre, laboratori e aule speciali**

Durante la permanenza degli studenti in palestra/laboratori e aule speciali i docenti sono tenuti ad attenersi alle seguenti disposizioni:

- gli insegnanti sono obbligati ad una costante vigilanza sugli studenti e ad una vigile presenza;
- gli insegnanti sono obbligati a informare preventivamente gli studenti sulle attività che li vedranno coinvolti e a spiegare agli stessi le regole di comportamento da seguire prima di svolgere qualsiasi attività, specie quelle che comportano l'utilizzo di attrezzature, manipolazione di sostanze ritenute pericolose e/o spostamenti/esercizi e corsa nel caso di educazione motoria e sportiva;
- gli insegnanti si preoccuperanno di valutare che lo svolgimento delle attività avvenga tenendo conto delle condizioni fisiche e psicologiche degli studenti e in spazi idonei alle concrete esigenze delle stesse.

### **12. Vigilanza nelle palestre**

La vigilanza nelle palestre /campi esterni, è affidata al docente dell'ora di lezione. Il docente, durante lo svolgimento delle lezioni nella palestra/campo, deve assicurare una idonea vigilanza sugli studenti ed osservare le norme generali sulla vigilanza sugli studenti.

Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del riordino e della custodia del materiale utilizzato al termine della lezione.

Il docente in servizio segnalerà tempestivamente all'Ufficio di Segreteria, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di denuncia d'infortunio, tutti gli incidenti anche di minor gravità che si dovessero verificare nel corso dell'attività sportiva. L'eventuale infortunio, del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere denunciato dall'alunno all'insegnante entro la fine della lezione o al massimo entro la fine delle lezioni della stessa giornata in cui è avvenuto l'infortunio.

Durante la permanenza degli studenti in palestra, i docenti:

- sono obbligati ad una costante vigilanza sugli studenti e ad una vigile presenza;
- sono obbligati a spiegare agli studenti la tipologia di attività in cui essi verranno coinvolti, la tipologia e le implicazioni di uso delle attrezzature utilizzate, gli spazi idonei allo svolgimento delle attività, i loro limiti di utilizzo e movimento, le regole di comportamento da seguire prima di svolgere qualsiasi attività.

### **13. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione**

La vigilanza sugli studenti durante lo svolgimento di visite guidate, viaggi d'istruzione o uscite sul territorio, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Liceo Scientifico Linguistico Statale "Paolo Giovio"

Via Pasquale Paoli, 28 - 22100 Como

Tel. 031.507161 - C.F./P.IVA 80018260135 - Cod.Mecc. COPS030001

E-mail: [cops030001@istruzione.it](mailto:cops030001@istruzione.it) - PEC: [cops030001@pec.istruzione.it](mailto:cops030001@pec.istruzione.it) - Sito web: [www.liceogiovio.edu.it](http://www.liceogiovio.edu.it)

ogni quindici studenti c.a. (C.M.n.291/92). In caso di partecipazione di uno o più studenti portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due studenti disabili.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli studenti.

### 14. Vigilanza sugli ingressi e le uscite da scuola da parte dei collaboratori scolastici

Nessuna via d'ingresso deve risultare incustodita se aperta. Si sottolinea con rigore che i collaboratori scolastici sono responsabili della chiusura e apertura di tutte le vie (porte, portoni e cancelli) d'accesso alla scuola. Si ribadisce, altresì, che tutte le porte, portoni e cancelli sia della scuola che del cortile/del giardino devono essere sempre rigorosamente chiusi negli orari stabiliti.

### 15. Visitatori e vigilanza

I visitatori (genitori, docenti non in servizio, rappresentanti, corrieri, ex alunni, operai e tecnici deputati alla manutenzione, e altri visitatori a qualsiasi titolo) dovranno sempre comunicare al personale addetto all'ingresso e la motivazione della visita.

In caso di emergenza, i collaboratori scolastici addetti all'ingresso e o ai vari piani, dovranno assicurarsi che i visitatori siano indirizzati verso zone sicure e seguano le norme previste dal Piano di evacuazione degli edifici, secondo la tipologia dell'emergenza.

### 16. Esperti /docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe, o nella scuola, persone in qualità di esperti a supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, la delibera degli organi collegiali e l'autorizzazione al Dirigente Scolastico.

Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe restano del docente in servizio nell'ora. Per i docenti o esperti esterni che abbiano stipulato contratti di collaborazione occasionale si ribadisce la responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c.

### 17. Norme per i genitori

I genitori sono tenuti a:

- sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a all'osservanza di quanto contenuto nel Regolamento d'Istituto e nelle presenti disposizioni;
- sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a all'osservanza di quanto contenuto nel *Patto educativo di corresponsabilità* in vigore per l'anno scolastico corrente e inserito nel PTOF d'Istituto;
- consultare quotidianamente il sito web istituzionale del Liceo Giovio e il Registro Elettronico.

Si ricorda, inoltre, che per sottrarsi alla presunzione di responsabilità posta a carico dei genitori/coloro che esercitano la responsabilità genitoriale/tutori/affidatari per fatti illeciti commessi dal figlio minore con essi convivente, devono dimostrare di averlo adeguatamente educato ai sensi dell'art. 147 c.c.

La Suprema Corte ha affermato che i genitori devono dimostrare non solo di avere adeguatamente educato il figlio minore, ma anche di averlo sorvegliato ai fini educativi; ciò significa che l'eventuale assenza di *colpa in educando* non esclude che i genitori possono essere convenuti con l'azione di risarcimento se vi è stata *colpa in vigilando*, e viceversa (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9556).

I genitori/coloro che esercitano la responsabilità genitoriale/tutori/affidatari dichiarano che sono a conoscenza delle norme vigenti relative alle responsabilità inerenti la potestà genitoriale (*culpa in educando*) e delle responsabilità della scuola relativa alla vigilanza degli alunni (*culpa in vigilando*), non solo mentre gli alunni sono presenti a scuola, ma anche durante i viaggi di istruzione, stage, soggiorni studio, PCTO, scambi, visite e uscite didattiche e le visite guidate, ed esonerano contestualmente l'Istituto da ogni responsabilità civile per eventuali infortuni o danni dovuti



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

*Liceo Scientifico Linguistico Statale "Paolo Giovio"*

Via Pasquale Paoli, 28 - 22100 Como

Tel. 031.507161 - C.F./P.IVA 80018260135 - Cod.Mecc. COPS030001

E-mail: [cops030001@istruzione.it](mailto:cops030001@istruzione.it) - PEC: [cops030001@pec.istruzione.it](mailto:cops030001@pec.istruzione.it) - Sito web: [www.liceogiovio.edu.it](http://www.liceogiovio.edu.it)

alla mancata osservanza, da parte del figlio/a, delle indicazioni contenute nel programma o di quelle fornite agli alunni dai docenti accompagnatori. Lo stesso vale per gli studenti maggiorenni.

**18. Disposizioni finali**

Agli studenti e alle studentesse (e alle persone in indirizzo), è raccomandato di accogliere la presente direttiva come espressione di attenzione, di cura e soprattutto di contributo alla loro salute e sicurezza, al loro benessere e al loro successo formativo.

Si confida in una fattiva e partecipativa collaborazione da parte di tutti per la migliore condivisione e applicazione della direttiva.

Cordialmente,

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Gian Maria Rovelli**

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993]